

**ATTI DI INDIRIZZO***Mozioni:*

La Camera,

premessi che:

il Governo sta attuando fin dal suo insediamento una serie di misure dirette a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, quali:

a) l'aumento ad 1 milione di vecchie lire al mese delle pensioni minime;

b) la riduzione del prelievo Irpef per le fasce di reddito medio basse;

c) misure per il sostegno della natalità;

d) il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura massima consentita dalle attuali condizioni del bilancio dello Stato;

e) l'inserimento nella legge finanziaria per il 2004 di specifiche norme e stanziamenti per il concorso dello Stato al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;

f) interventi efficaci che hanno determinato una diminuzione sensibile del tasso di disoccupazione, anche nelle regioni meridionali ed insulari, dove è più vasto il fenomeno della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata;

impegna il Governo:

a proseguire nella propria azione incisiva di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rafforzando, nella misura massima consentita dalle esigenze di mantenimento

dell'equilibrio della finanza pubblica, gli interventi diretti a tale fondamentale finalità.

(1-00306)

« Antonio Leone ».

La Camera,

premessi che:

al 30 giugno 2003 si è conclusa la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, istituita con il decreto legislativo n. 237 del 1998, che ha costituito un importante strumento di contrasto alla povertà, una misura di « assistenza attiva », introdotta per aiutare le persone che per qualsiasi motivo si trovino a vivere con un reddito che si collochi al di sotto della soglia di povertà, adottata da quasi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

tale misura consentiva di erogare agli interessati un assegno mensile di circa 367 euro, erogazione inserita in un più ampio programma di reinserimento sociale e lavorativo predisposto e concordato con l'utente dagli operatori sociali del territorio;

la sperimentazione ha interessato 306 comuni (39 nella prima fase e 267 a partire dal 2001) distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 42 mila famiglie e circa 165 mila persone, in particolare dislocate nelle più disagiate aree del Meridione;

i fenomeni legati alla povertà sono in preoccupante aumento. Secondo i più recenti dati Istat, infatti, la percentuale delle famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà è pari all'11 per cento, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni 456 mila famiglie ed un totale di 7 milioni 140 mila individui, che corrispondono al 12,4 per cento della popolazione;

il fenomeno si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi, in conseguenza del costante aumento dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità;

il fenomeno della povertà si adensa nelle aree del Mezzogiorno, riguarda, in particolare, persone sole anziane, coppie con più figli e nuclei familiari con un solo genitore e tocca particolarmente i minori;

pur in presenza di risultati largamente positivi della sperimentazione e di una forte richiesta da parte dei comuni interessati, il Governo non ha ritenuto di dover proseguire la sperimentazione;

invece di estendere, come da più parti auspicato, il reddito minimo di inserimento a tutto il territorio nazionale, il Governo, prima nel cosiddetto « Patto per l'Italia » e successivamente tanto nel « Libro bianco sulle politiche sociali » che nel « Piano d'azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005 », ha previsto l'istituzione in alternativa di un reddito di « ultima istanza »;

tale strumento, che pare riproporre vecchie ricette assistenzialistiche, si è oltretutto tradotto nel comma 101 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) in un generico impegno a « concorrere al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro »;

tale norma si inserisce in un quadro di riduzione delle risorse del Fondo per le politiche sociali e dei trasferimenti ai comuni, che renderà quantomeno improbabile la possibilità per le regioni ed i comuni di attivare nuovi interventi e prestazioni sociali, e accentua le discriminazioni tra le aree più ricche e quelle più povere del Paese;

tutto ciò rischia di indebolire l'intera rete dei servizi sociali e di sostegno alla realtà di disagio, di povertà e di esclusione sociale e rende, soprattutto, drammatica la situazione delle migliaia di

famiglie interessate alla sperimentazione, che sono state private di un fondamentale sostegno economico e sociale ed hanno visto così svanire una preziosa opportunità di emergere da una situazione di povertà e di disagio;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a garantire il ripristino del reddito minimo di inserimento nell'ambito dei 306 comuni interessati fino al 2003 alla sperimentazione e a favorire l'adozione di nuove misure legislative, che consentano, alla luce dei risultati della sperimentazione, di estendere su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le risorse per contrastare le situazioni di povertà.

(1-00307) « Turco, Battaglia, Violante, Agostini, Bogi, Innocenti, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Zanotti ».

#### *Risoluzioni in Commissione:*

Le Commissioni IX e XI,

premesso che:

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10 febbraio 2003, ha formalmente comunicato l'avvio di procedura di un'ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi privi di occupazione;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI ITALIA, la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

in data 5 settembre 1995, prevede, nelle varie qualifiche, una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione, l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI ITALIA dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991;

l'attività dell'ACI per lo studio delle soluzioni connesse ai problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché per lo sviluppo ed il miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, assume un ruolo fondamentale per il miglioramento della regolarità e della sicurezza della circolazione;

con un potenziamento delle strutture dell'ACI ITALIA potranno essere svolte con maggiore efficienza e funzionalità tali attività oltre a quelle che competono a tale ente, come in particolare la promozione dell'istruzione automobilistica e la gestione, per incarico dello Stato, del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

impegnano il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche normative, affinché i lavoratori messi in mobilità siano riassunti da ACI ITALIA, così come è già accaduto nel 1998 nel corso di una precedente ristrutturazione, in modo tale da conseguire un rafforzamento delle strutture di un ente preposto al miglioramento della regolarità e della sicurezza della circolazione.

(7-00356) « Pezzella, Meroi, Fatuzzo, Borzacin, Carrara, Coronella ».

La VI Commissione,

premessi che:

il comma 134 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha reintrodotto l'articolo 3, comma

20, secondo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, di cui il decreto-legge n. 269 del 2003 aveva disposto l'abrogazione;

il suddetto secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 stabilisce che e per le unità immobiliari, escluse quelle di pregio, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto e sono, pertanto, sottratte all'applicazione della normativa di cui al medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 351;

l'applicazione del medesimo comma 20 è stata oggetto di un ampio contenzioso giurisdizionale tra gli inquilini e gli enti previdenziali proprietari, i cui beni sono stati inclusi nelle operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2;

tale contenzioso ha determinato una situazione di grave precarietà e di incertezza per numerosi inquilini degli immobili oggetto di alienazione, i quali non hanno potuto procedere all'acquisto degli immobili medesimi alle condizioni più favorevoli vigenti in base alla normativa applicabile all'atto della manifestazione di volontà di acquisto;

il Governo aveva ritenuto di rimuovere i conflitti determinati dal comma 20 attraverso la mera soppressione della medesima disposizione, con l'articolo 26 del decreto-legge n. 269 del 2003, senza prevedere alcuna salvaguardia per i diritti degli inquilini;

per effetto delle iniziative assunte dall'opposizione e da parte della maggioranza il citato articolo 3, comma 134 della legge finanziaria 2004 ha reintrodotto il comma 20 nella formulazione originaria;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2004, il comma 20 continua a non ricevere appli-

cazione con riferimento alle procedure di dismissione già avviate;

in particolare la SCIP 2, e gli enti previdenziali hanno recapitato nelle ultime settimane agli inquilini lettere con le quali viene consentito l'esercizio del diritto di opzione esclusivamente alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

tale situazione configura una palese e reiterata violazione della norma di cui al citato comma 20 e rende impossibile l'acquisto di casa di abitazione da parte degli inquilini più disagiati i quali, in attesa della definizione delle procedure giurisdizionali in corso, si trovano esposti al rischio concreto di non disporre di un alloggio;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, intese ad assicurare la piena e corretta applicazione del comma 134 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 che sia ripristinato il comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sia con riferimento agli immobili ancora oggetto di dismissione che alle eventuali vendite già perfezionate in difformità alle modalità previste dal medesimo comma 20.

(7-00355) « Cennamo, Benvenuto, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Pinza ».

La IX Commissione,

premesso che:

in merito alla circolazione e sosta delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il Codice della Strada, all'articolo 188, prevede che « per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture » e che « i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono

autorizzati dal Sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati con regolamento »;

il regolamento di attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'articolo 381 detta le modalità per la concessione del cosiddetto « contrassegno invalidi » che regola il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte dei Sindaci dei Comuni di residenza;

tuttavia, le indicazioni contenute nel regolamento attuativo relativamente alle condizioni ed alla documentazione necessarie al fine del rilascio del contrassegno, hanno destato non pochi dubbi interpretativi ed evidenti lacune e, conseguentemente, in moltissime città si è assistito, nel corso degli anni, ad una eccessiva proliferazione dei contrassegni, spesso in uso a persone palesemente non affette da handicap;

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa normativa al fine di giungere, da un lato, ad una più puntuale individuazione dei requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga e, dall'altro, ad un efficace sistema di controlli sia in sede di rilascio dei contrassegni sia su quelli già rilasciati.

(7-00357) « Meroi, Airaghi, La Starza, Delmastro Delle Vedove ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazioni a risposta orale:*

CARBONI, MAURANDI, BONITO e TONINO LODDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto ed altri deputati con atto di data 18 ottobre 2001 n. 3-00334